



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 1 marzo 2021/1720 d.f.R.
Prot.n.24017/2021/MC/arf

Preg.mo
**DIRETTORE AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI**
Ing. Raoul Chiaruzzi

OGGETTO: riscontro alla richiesta di parere in merito alla possibilità di recesso da contratto di fornitura o somministrazione di servizi da parte di società facente parte di ATI aggiudicataria di commessa (nota AASS in data 21 gennaio 2021 prot.n.0000384)

Con la presente, valutate le argomentazioni contenute nella nota emarginata in epigrafe e stante la condivisibilità delle stesse, si comunica la piena adesione di questa Direzione Generale all'indirizzo interpretativo ed applicativo prospettato da Codesta Spettabile Azienda in merito alla situazione in esame.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Avv. Manuel Canti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

DGFP PROT.N.8248/2021
del 22/01/2021



San Marino, lì 21 gennaio 2021

Spett.le
DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Via Capannaccia, 13
47890 – SAN MARINO CITTÀ – (R.S.M.)

**OGGETTO: RICHIESTA PARERE - RECESSO DA CONTRATTO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ COSTITUENTE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA.**

Alla c.a. del Direttore della Funzione Pubblica- Avv. Manuel Canti

Con la presente sono a richiedere suo Ill.mo parere in merito alla presentazione di recesso da contratto di gara già aggiudicata a cui è seguita proroga da parte di una Società costituente Associazione Temporanea di Impresa.

La normativa vigente sammarinese non disciplina tale casistica, ma considerando la normativa della vicina Italia nella quale vige il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici al fine di assicurare che la Stazione Appaltante abbia non solo piena conoscenza dei soggetti con cui successivamente sottoscrivono il contratto, ma affinché abbia la possibilità di svolgere un controllo preventivo sul possesso dei requisiti così come previsti dalla Legge di riferimento si rileva quanto segue.

Affinché non venga eluso il suddetto controllo preventivo attraverso modificazioni soggettive da parte delle Imprese concorrenti non è possibile per le Associazioni Temporanee d'Impresa aggiungere o sostituire le Imprese già costituenti l'Associazione questo perché altrimenti la Stazione Appaltante potrebbe subire un irreparabile pregiudizio dell'interesse pubblico in merito alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione delle Imprese.

Stesso discorso non può essere effettuato nel caso in cui la singola Società partecipante all'Associazione decide di recedere: la Stazione Appaltante ha già provveduto a controllare tutti i requisiti in capo a ciascuna Impresa e dunque anche di quelle restanti (risulta quindi eluso il rischio di avere all'interno dell'Associazione eventuali Imprese prive dei requisiti prescritti), **va da sé che deve ritenersi ammessa la modifica soggettiva che concede il recesso di un'Impresa dell'Associazione** (e non l'inserimento in corsa di una nuova Impresa!) a condizione che tale situazione non sia volta a precludere una situazione di ammissione alla procedura (che in questo caso non rileva visto che trattasi di proroga del contratto di una gara già aggiudicata) ma sia stata esperita per motivi propri della Società richiedente il recesso.

A parere della scrivente Azienda è necessario che il nuovo raggruppamento presenti il nuovo Atto Costitutivo nel quale vengano ben espresse le proprie competenze a livello di ripartizione e nel quale vengano dimostrate le capacità di eseguire comunque l'appalto (in quanto i requisiti delle Imprese residue sono già comunque posseduti, come controllato già dalla Stazione Appaltante in sede di gara) secondo le disposizioni dettate dalla Stazione Appaltante, alla luce anche di quanto disposto dall'art. 19 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, al cui 5° comma prevede *“L'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.”*



**AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI**

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e/o delucidazione in merito, nell'attesa di ricevere Sua indicazione se l'interpretazione effettuata così come sopra descritta risulti corretta, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

MM

-Il Direttore-
Raoul Chiaruzzi

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi di SAN MARINO**

46-87-58-F0-90-D6-15-5A-E2-49-CE-B2-AB-2E-CC-2C-AF-7A-A4-D0

PAdES 1 di 1 del 21/01/2021 17:11:34

Soggetto: Raoul Chiaruzzi PNOSM-8483



Validità certificato di firma dal 30/04/2019 14:21:29 al 30/04/2022 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA con S.N. C22378

Commento: pj
